

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 10

(Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.

3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.

(1)

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.

5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;

b) delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del Codice civile;

c) approva i seguenti atti:

1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;

3) gli atti di partecipazione a società;

4) le variazioni del fondo di dotazione.

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 3, L. R. 17/2011